

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2967

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINNITI, RUZZANTE, LUMIA, PISA, PINOTTI, ROTUNDO,  
ANGIONI, LUONGO, INTINI, MOLINARI**

Disposizioni per la sospensione anticipata del servizio di leva  
e per l'incentivazione del volontariato nelle Forze armate

*Presentata il 5 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 novembre 2000, n. 331 (« Norme per l'istituzione del servizio militare professionale »), che riforma il servizio militare italiano, conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fissando il termine per la sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che gli ultimi ad essere sottoposti alla coscrizione obbligatoria sono i giovani nati entro il 31 dicembre 1985.

Un periodo di transizione così ampio è il risultato di un atteggiamento ispirato

dalla ragionevole prudenza che il passaggio da un sistema di reclutamento ad un altro rendeva necessario.

Va inoltre considerato che ferme volontarie pluriennali erano state introdotte nella organizzazione militare fin dal 1995.

Oggi, dopo due anni dalla entrata in vigore della legge che ha introdotto il sistema professionale, possiamo dire che il modello funziona. L'impegno delle Forze armate in missioni internazionali — sotto l'egida dell'ONU o in base agli accordi internazionali — per il mantenimento o il ripristino della pace e la partecipazione ad operazioni di soccorso alle popolazioni esposte ad eventi bellici sono stati il banco di prova più severo, che ha dimostrato, riscuotendo il plauso incondizionato della comunità internazionale, il livello di effi-

cienza e di capacità operativa raggiunto dalle nostre unità.

A questi gravosi impegni vanno aggiunti quelli che sistematicamente, ormai da tempo, sono disposti all'interno dei nostri confini per la sorveglianza ed il controllo del territorio, laddove il personale militare viene posto a disposizione dei prefetti in stretto coordinamento con le Forze di polizia. Il modello professionale, dunque, funziona e le nostre istituzioni militari hanno dimostrato di poterlo gestire con eccellenti risultati.

Si può anzi affermare che il prolungamento di un sistema misto «coscritti-volontari» può risultare diseconomico sotto il profilo di una comparazione tra costo ed efficacia.

È del tutto evidente, infatti, che l'impegno operativo nelle missioni più impegnative è ormai devoluto alle unità formate con personale volontario ed alle forze di leva rimane una dislocazione territoriale con compiti che via via tendono a divenire marginali. Inoltre, lo stesso bacino di reclutamento della leva è ormai fortemente condizionato dall'alto numero di adesioni al servizio civile che sta affermando una propria identità del tutto indipendente dalla leva obbligatoria.

È quindi evidente che il passaggio ad un sistema professionale non è reversibile e un periodo di transizione molto ampio finisce per rallentare gli stessi processi di ristrutturazione intera con rischi di ritorno all'indietro.

Vi sono quindi le condizioni di utilità e di opportunità per accelerare la trasformazione del nostro strumento militare in senso totalmente professionale, esonerando dall'obbligo di leva i giovani nati dopo il 31 dicembre 1982 e sospendendo il servizio di leva dal 1° gennaio 2004.

Per realizzare tale obiettivo è necessario intervenire in più direzioni per garantire alle Forze armate una disponibilità adeguata, per quantità e qualità di volontari in ferma. Una prima misura riguarda il miglioramento del trattamento economico che certamente è uno dei fattori che incidono sul reclutamento, prevedendo per il personale delle carriere iniziali l'attri-

buzione di un vero e proprio stipendio, che la proposta di legge prevede di fissare nel quinto livello retributivo. Attualmente il personale in ferma volontaria non percepisce uno stipendio, ma soltanto una paga giornaliera. Tale paga, volta a compensare esclusivamente le giornate di effettiva presenza presso i reparti, è peraltro determinata in misura inferiore rispetto a quanto offerto in altri settori delle istituzioni pubbliche, che quindi assorbono parte consistente dei giovani disponibili all'arruolamento.

Questa misura, oltre a correggere una situazione ormai divenuta inaccettabile, consente anche la possibilità di modificare con decreto interministeriale, ad invarianza di spesa, la ripartizione tra i volontari in ferma e quelli in servizio permanente.

Altri due aspetti su cui è necessario intervenire riguardano le condizioni di vita all'interno delle caserme e la collocazione sociale nel contesto esterno nonché prospettive lavorative per coloro che verranno congedati al termine delle ferme prolungate.

Ecco perché proponiamo un piano di interventi di edilizia economica e popolare per garantire a coloro che faranno la scelta professionale un significativo aiuto per risolvere il problema dell'abitazione.

Prevediamo anche una ristrutturazione delle caserme, tenendo conto che dovranno ospitare persone che non si fermano più soltanto pochi mesi e che appartengono a sessi diversi con esigenze, quindi, del tutto nuove rispetto al passato.

Un altro strumento molto utile a incentivare il reclutamento può consistere, a nostro parere, nella possibilità di consentire la scelta del servizio militare volontario a quei giovani che intendono contemporaneamente proseguire gli studi, ma possono trovarsi in condizioni economiche che non consentono con facilità tale scelta. A questi giovani si prevede siano riservate borse di studio che consentano di completare il ciclo delle scuole medie superiori o quello universitario senza oneri da parte loro. È chiaro che ciò assicurerà alle Forze armate anche l'ingresso di una fascia di

popolazione che ha tra i propri obiettivi anche quello di migliorare la propria formazione culturale e professionale.

Il problema del collocamento al lavoro con forme agevolate per i volontari congedati senza demerito può a nostro avviso avvalersi utilmente della previsione di consentire all'Amministrazione della difesa di ricorrere a risorse esterne per il soddisfacimento delle sue necessità tecniche e logistiche, agevolando imprese o aziende cooperative che risultino formate in gran parte proprio dal personale congedato. Con ciò si realizzerebbe una particolare « civilizzazione » della logistica con effetti positivi sull'intero sistema.

La nostra proposta di legge prevede modifiche alle norme che disciplinano il

profilo di carriera dei volontari, le condizioni di reimpiego e il transito nel ruolo dei sergenti, migliorandone lo stato giuridico e le condizioni di avanzamento.

Infine è del tutto evidente che la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio va esaminata e discussa anche per gli effetti diretti e indiretti che potrà avere sul servizio civile volontario. Con particolare riguardo al periodo della sospensione anticipata devono essere prese misure specifiche adeguatamente finanziate, che ci impegniamo a formalizzare in un'apposita proposta di legge, atte a sostenere le adesioni al servizio civile contestualmente all'accelerazione impressa alla sospensione anticipata della leva obbligatoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Sospensione del servizio di leva).*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: « 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 », le parole: « 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e le parole: « entro il 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1982 ».

## ART. 2.

*(Trattamento economico).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

## ART. 3.

*(Riqualificazione del personale).*

1. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, impiegato in aree o in attività amministrative nello svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi

sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e di riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni, in sostituzione del personale militare o per esigenze primarie del processo produttivo.

ART. 4.

*(Alloggi di servizio).*

1. Il Ministro della difesa, ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o di acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per la concessione e per l'eventuale trasferimento della proprietà degli alloggi di cui al comma 1.

ART. 5.

*(Adeguamento delle caserme).*

1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di un numero significativo di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o siano dislocate in aree territorialmente disagiate.

## ART. 6.

*(Fornitura di beni e di servizi).*

1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia, la fornitura di beni e di servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale personale costituito da volontari congedati senza demerito.

## ART. 7.

*(Borse di studio).*

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita di corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

## ART. 8.

*(Profilo di carriera).*

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente nelle Forze armate per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e superamento di un corso di perfezionamento della durata di due mesi. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve le diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto di transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve le diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

#### ART. 9.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 7, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2002, a 635 milioni di euro per l'anno 2003 e a 855 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente assegnazione al Ministero della difesa dei proventi derivanti dalle cessioni di immobili o di infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



\*14PDL0032060\*